# REGOLAMENTO (CEE) N. 1462/86 DEL CONSIGLIO

**del 13 maggio 1986**

**che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1986/1987**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [2],

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1491/85, il Consiglio fissa ogni anno un prezzo minimo per i semi di soia; che tale prezzo è fissato ad un livello che garantisca ai produttori di vendere i semi di soia al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione;

considerando che, per raggiungere questi obiettivi, il prezzo minimo deve essere fissato per una qualità tipo e per uno stadio ben determinati;

considerando che l'applicazione degli articoli 68 e 236 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna e in Portogallo ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1, e dell'articolo 238, paragrafo 1, dell'atto di adesione è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli e portoghesi ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo dei semi di soia di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato:

a) per la Comunità a dieci a 50,67 ECU per 100 chilogrammi;

b) per la Spagna a 35,43 ECU per 100 chilogrammi;

c) per il Portogallo a 50,67 ECU per 100 chilogrammi.

*Articolo 2*

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce ai semi rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1461/86 del Consiglio, del 13 maggio 1986, che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1986/1987 [3].

Tale prezzo s'intende per merce in partenza dalle zone di produzione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

W. F. van EEKELEN

---

(1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(2) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 20.

(3) Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale.